



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Ordinanza n. 21 in data 14/05/2020

Oggetto: **REGOLAMENTAZIONE GIORNI E ORARI APERTURA ATTIVITA DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING.**

IL SINDACO

Visti:

- la Legge n. 1 del 04/01/1990 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge n. 174 del 17/08/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- l'art. 10 comma 2 del Decreto Legge n. 7 del 31/01/2007, convertito in Legge 2.4.2007 n. 40, che prevede che le attività di acconciatore ed estetista non sono soggette al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- il D.Lgs. 59/2010;
- il Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, conv. con mod. in Legge 14/09/2011, n.148;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- il D.L. 24.01.2012, n.1;
- il D.L. 9/2/2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, assunte dopo l'entrata in vigore della Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che hanno sancito la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela di interessi generali della comunità;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere parrucchiere, estetista e attività affini, approvato con deliberazione consigliere n. 69 del 29.12.2003;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 29 del 02.07.2004 con la quale si è provveduto a regolamentare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la comunicazione di richiesta di modifica orari e giornate di apertura della attività di acconciatura ed estetica ricevuta in data 13.05.2020 da Lapam Confartigianato Modena- Reggio Emilia e CNA Reggio Emilia;

Considerata la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti assunti in relazione al Covid-19 che hanno comportato la sospensione generalizzata del settore degli acconciatori e delle estetiste e la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile nel momento in cui verranno riavviate le attività in interesse;

Ritenute pertanto sussistenti le condizioni di fatto e di diritto necessarie per accogliere la richiesta delle Associazioni di Categoria;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto e tenendo conto altresì delle particolari esigenze scaturite dalla peculiare situazione in essere, sostituire la vigente ordinanza n. 29 del 02.07.2004, prevedendo per ogni esercente:

- la possibilità di libera determinazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di acconciatore, di barbiere e di estetista, tatuatore e piercing, all'interno della fascia oraria 7.00-22.00;
- non prevedere alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva e neppure un minimo di ore giornaliere o settimanali;
- gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.
- la chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura.
- qualora la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

Visto il comma 7 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

per i motivi elencati in narrativa:

1. ORARIO GIORNALIERO: dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal lunedì alla domenica

Il titolare dell'attività **ha la facoltà** di scegliere il proprio orario di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno della fascia oraria indicata.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme previste dal C.C.N.L. per il personale dipendente.

E' consentita mezz'ora di tolleranza a serranda abbassata ed a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso allo scadere dell'orario prescelto.

Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale né di chiusura festiva.

Non è previsto un minimo di ore giornaliere o settimanali.

Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; non sono previsti obblighi di comunicazione preventiva dell'orario al Comune, né vidimazioni da parte del Comune del cartello indicante l'orario.

La chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, ma comporta l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno indicante il periodo di chiusura.

Se la chiusura per ferie o quella temporanea per particolari motivi supera i 30 giorni consecutivi deve essere presentata comunicazione al Comune del periodo di chiusura.

2. GIORNATE A CHIUSURA COMPLETA

E' osservata la chiusura completa obbligatoria in tutte le festività civili e religiose:

- Capodanno (1 gennaio);
- Epifania (6 gennaio);
- Assunzione di Maria Vergine (15 agosto);
- Tutti i Santi (1 novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE)

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo

Tel. 0522/601962 - Fax 0522/601947 - C. F. e P. I.V.A. 00441360351

- Natale (25 dicembre);
- Anniversario della liberazione (25 aprile);
- Festa del lavoro (1 maggio);
- Anniversario della Repubblica (2 giugno);
- il lunedì dopo Pasqua (dell'Angelo);
- il 26 dicembre (S. Stefano);

ad eccezione del Santo Patrono, nella giornata del 11 novembre, nel quale la scelta è lasciata alla facoltà dell'artigiano.

3. Resta salva, qualora dovessero emergere situazioni di criticità, la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare, comunque, aspetti che si riconducono ai "motivi imperativi di interesse generale" come previsti nell'art. 8 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e previsti dall'art.54 del D.Lgs. 267/2000.

4. Chiunque violi le suddette disposizioni è soggetto al pagamento ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

DISPONE

che la presente Ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Locale, dalle altre Forze dell'Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

INFORMA

• che presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Vezzano sul Crostolo, all'Albo Pretorio nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vezzano sul Crostolo.

• La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti Enti: Prefettura UTG di Reggio Emilia, principali Associazioni di categoria, Ausl Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia.

• che con la presente ordinanza viene abrogata la precedente n. 29 del 02.07.2004, per la materia in argomento;

• che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.



IL SINDACO

Stefano Vescovi

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE)

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo

Tel. 0522/601962 - Fax 0522/601947 - C. F. e P. I.V.A. 00441360351